



Alessio Vaccari

Sviluppo umano e relazioni economiche

L'utilità sociale tra etica e diritto

SOMMARIO

Premessa	9
1. I fondamenti teorici dell'utilità sociale	15
1. Il sintagma 'utilità sociale' nell'art. 41 Cost.: una clausola generale? (p. 15) – 2. L'illuminismo scozzese (p. 17) – 3. Il dibattito in Assemblea Costituente (p. 29) – 4. Interpretazione costituzionale e <i>voluntas</i> dei costituenti (p. 35) – 5. Clausole generali: un tentativo di classificazione (p. 44) – 6. L'utilità sociale come 'clausola generale in senso stretto' con alcuni tratti caratterizzanti (p. 50) – 7. Alla ricerca della nozione di utilità sociale (p. 54) – 8. Un apparente paradosso (p. 56)	
2. L'utilità sociale nella giurisprudenza costituzionale	59
1. I caratteri della prima fase del sindacato operato dalla Corte (1957-1989) (p. 59) – 2. Utilità sociale e tutela della salute (p. 65) – 3. Utilità sociale e tutela del lavoro (p. 67) – 4. Utilità sociale e dignità sullo sfondo dell'art. 3 Cost. (p. 75) – 5. L'utilità sociale al di fuori della Costituzione (p. 78) – 6. La tutela della concorrenza: primi cenni di una complessa vicenda (p. 82) – 7. La riserva di legge relativa implicita nel secondo comma dell'art. 41 Cost. (p. 84) – 8. Il controllo sulla congruità dei mezzi con i fini (p. 87) – 9. Conclusioni: l'utilità sociale nella prima fase della giurisprudenza costituzionale (p. 92)	
3. Tutela della concorrenza e utilità sociale: tra diritto interno e diritto dell'Unione europea	97
1. Mercato e principio della tutela della concorrenza: lo sfondo dottrinale della giurisprudenza costituzionale degli anni Novanta (p. 97) – 2. La seconda fase della giurisprudenza costituzionale (1990) (p. 103) – 3. L'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. (p. 107) – 4. La nozione di concorrenza nella giurisprudenza della Corte e nel diritto dell'Unione (p. 109) – 5. Il riparto di competenza tra Stato e Regioni (p. 112) – 6. Il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra diritto interno e diritto dell'Unione (p. 114) – 7. Libertà di iniziativa economica, Antitrust e Corte costituzionale: problemi di accesso al giudizio in via incidentale (p. 117) – 8. Tutela della concorrenza, liberalizzazioni e utilità sociale (p. 123) – 9. L'utilità sociale identifica valori esterni al mercato (p. 131) – 10. La vicenda della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi (p. 140) – 11. La torsione interpretativa della clausola 'utilità sociale' (p. 147)	
Riferimenti bibliografici	155

PREMESSA

Il lavoro affronta il tema dell'utilità sociale. Una nozione fondamentale nell'architettura della Costituzione, la cui introduzione nell'art. 41, comma 2, Cost.¹, rappresenta un tentativo di dare una risposta all'interrogativo, che ha percorso la storia del pensiero, su quale rapporto intercorra tra il perseguimento dell'interesse materiale dei singoli e il soddisfacimento dell'interesse della collettività. Si può sostenere infatti che il sintagma colga a pieno l'essenza delle Costituzioni democratiche novecentesche che nascono per evitare i «due pericolosi estremi, di un costituzionalismo povero di contenuti sociali o, all'estremo opposto, di un costituzionalismo che si riduce alla dimensione della filosofia della riforma sociale, perdendo contatto con l'altra dimensione, quella propriamente individuale»².

In dottrina, la formula 'utilità sociale' è stata intesa in modi diversi, «ravvisandosi in essa ora l'esigenza di raggiungere i massimi livelli di occupazione, attraverso una lettura proposta da Mortati, che congiungeva in maniera sistematica l'art. 41 all'art. 4 Cost., ora il 'recupero' della nozione utilitaristica di Jeremy Bentham, secondo cui essa corrisponderebbe alla 'maggior quantità di benessere per il maggior numero possibile di uomini', o ancora il fine di garantire il 'benessere economico collettivo' inteso quale 'progresso materiale di tutti in condizioni di eguaglianza'»³. Secondo una tesi che sembra aver trovato maggior seguito, infine, l'utilità sociale è stata ricostruita attraverso la sua funzione di principio valvola⁴ o concetto di valore. In questa prospettiva, peraltro, essa costituisce insieme limite all'iniziativa privata, ma anche garanzia di quest'ultima, in quanto tale libertà non può essere limitata dallo Stato se non per garantire l'utilità sociale⁵.

Un ruolo fondamentale nel ricostruire tale nozione è stato svolto senza dubbio dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, sin

¹ Gli articoli della Costituzione italiana saranno indicati con il numero dell'articolo, eventualmente seguito dal numero di comma, e dall'abbreviazione 'Cost.'.

² Fioravanti 2017, 12.

³ Niro 2006, 854.

⁴ Così Luciani 1983, 117 ss.

⁵ Su questo profilo si veda Luciani 2011, 45 ss.

dalle prime decisioni in materia, ha affermato la propria competenza a sindacare l'uso della clausola da parte del legislatore. Partendo da questa premessa, la ricerca dedica una particolare attenzione all'esame delle decisioni del giudice costituzionale.

Il lavoro è diviso in tre capitoli: il primo, in cui si discutono i fondamenti teorici dell'utilità sociale, il secondo, in cui si analizza la giurisprudenza costituzionale fino agli Ottanta del secolo scorso e il terzo, in cui si prendono in esame le decisioni della Corte a partire dagli Novanta fino ai giorni nostri.

In particolare, il primo capitolo inquadra la questione teorica del rapporto tra interesse privato e interesse della collettività nell'ambito del dibattito filosofico dell'illuminismo scozzese e, prendendo le mosse da tale dibattito, ne legge l'eco nello svolgimento dei lavori della Assemblea Costituente. L'esame permette di guadagnare un accesso privilegiato ai significati di quel complesso di valori morali, sociali e giuridici che sono alla base dei modi in cui la nostra Costituzione repubblicana ha disegnato i rapporti fra politiche pubbliche ed economia e che devono costituire un orizzonte di senso inaggrabile per l'attività del legislatore e per l'opera ermeneutica dei giudici. Il capitolo si chiude con una riflessione dal punto di vista della teoria generale del diritto sulla natura della clausola utilità sociale e sui suoi elementi caratterizzanti.

Il secondo capitolo è dedicato all'esame della prima fase della giurisprudenza costituzionale. L'indagine appare necessaria per (a) delineare i contorni di una formula che Einaudi definì pericolosamente generica⁶, (b) chiarire la relazione di quest'ultima con gli altri limiti previsti nel secondo comma dell'art. 41 Cost. (sicurezza, libertà e dignità umana), (c) individuare analogie e differenze con la formula 'fini sociali', contenuta nel terzo comma del medesimo articolo.

(a) Quanto al primo aspetto, attraverso l'esame delle decisioni della Corte, il lavoro verifica se nella giurisprudenza costituzionale la formula utilità sociale sia stata letta come 'riassuntiva' di altri limiti presenti in Costituzione o se essa sia stata intesa come 'concetto valvola' idoneo ad aprirsi a contenuti ulteriori ed esterni al testo costituzionale, che di volta in volta sono emersi nella realtà sociale. Oppure ancora, muovendosi in una prospettiva, per così dire intermedia, se in essa il giudice costituzionale abbia ricondotto tutti quei fini che siano funzionali al

⁶ Atti Assemblea Costituente, Assemblea plenaria, seduta del 13 maggio 1947, 3938.

pieno e libero sviluppo della persona umana, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, Cost.⁷

L'intima connessione tra la clausola dell'utilità sociale e il cosiddetto principio personalista, su cui poggia l'intero edificio costituzionale e che trova i suoi referenti costituzionali negli artt. 2 e 3 Cost., è evidente. Essa traspare dallo stesso uso del termine 'sociale' per qualificare l'utilità. Un termine denso di significato che richiama alla mente la scelta dei costituenti a favore di una 'democrazia sociale' nella quale diventa centrale non l'individuo astratto, ma quello situato all'interno della società. È alla crescita di questo cittadino che deve contribuire la Repubblica. In questa prospettiva viene riconosciuto dall'art. 4 Cost. lo stesso diritto al lavoro, inteso come essenziale strumento non solo di liberazione dal bisogno, ma anche di crescita personale, in funzione di una piena e consapevole partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese. Nel quadro di questo programma di trasformazione della società, disegnato dall'art. 3, comma 2, Cost., che impone alla Repubblica di rimuovere le disuguaglianze di fatto, si inseriscono e sono garantiti i due tradizionali diritti di stampo liberale (la proprietà e la libertà di iniziativa economica), non a caso conformati l'uno dalla nuova funzione sociale e l'altro dal limite dell'utilità sociale.

Nella ricostruzione della giurisprudenza costituzionale vengono prese in esame anche le modalità del sindacato svolto dalla Corte che, senza poter incidere sulla discrezionalità della scelta legislativa nella configurazione dell'utilità sociale, sembra concretizzarsi soprattutto in un controllo di congruità mezzi-fini che richiama le forme del giudizio di ragionevolezza delle leggi.

(b) Relativamente al secondo aspetto, attraverso l'analisi della giurisprudenza si verifica se l'utilità sociale sia stata intesa come espressiva del 'benessere materiale della collettività', vale a dire un limite di carattere squisitamente economico che si aggiunge agli altri limiti negativi previsti dall'art. 41 Cost. (sicurezza, libertà e dignità umana), o se alla formula sia stato riconosciuto un contenuto ampio che, tuttavia, non permette a tale limite di sovrapporsi agli altri principi a tutela della persona espressi dal secondo comma.

(c) Relativamente al problema delle relazioni che intercorrono fra 'utilità sociale' e 'fini sociali', partendo dalla premessa che nell'art. 41 Cost.

⁷ Secondo una interpretazione della formula che in dottrina è stata proposta da Luciani 1983, 117 ss.

le due formule indicano limiti qualitativamente differenti, negativo il primo e positivo il secondo, il lavoro verifica se, nella giurisprudenza costituzionale, tale distinzione sia stata mantenuta o, al contrario, abbia progressivamente perso di significato.

Il terzo capitolo, infine, analizza il rapporto tra l'utilità sociale e la tutela della concorrenza, anche alla luce del diritto dell'Unione europea. L'analisi è condotta sempre attraverso la lente della giurisprudenza costituzionale, ma in un quadro di riferimento senza dubbio profondamente modificato dall'introduzione della materia 'tutela della concorrenza' nell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Il fondamento costituzionale della tutela della concorrenza, ora espressamente prevista in Costituzione, era stato già rinvenuto in dottrina nell'art. 41 Cost. ed era stato identificato come uno strumento funzionale al perseguimento dell'utilità sociale⁸. La concorrenza introdotta nel nuovo art. 117 Cost. è il portato del processo di integrazione europea e dei vincoli a esso connessi, che hanno inevitabilmente trasformato questa nozione. Non a caso la Corte apre gran parte delle sue pronunce ricordando che la concorrenza presente nel nostro ordinamento riflette a livello interno quella sottoscritta dal diritto dell'Unione. Nel capitolo si prendono in esame alcune scelte del legislatore in tema di liberalizzazioni, verificandone la compatibilità col quadro costituzionale e soprattutto con la clausola dell'utilità sociale.

La prospettiva filosofica che ha orientato l'indagine sul ruolo del sintagma 'utilità sociale' nella cosiddetta Costituzione economica prende le mosse da una concezione dello sviluppo umano che è stata elaborata all'interno dell'illuminismo scozzese. In questo sfondo, lo sviluppo degli esseri umani si realizza attraverso la partecipazione di un numero sempre maggiore di individui alle molteplici sfere di interazione politica, sociale e affettiva che caratterizzano la vita umana all'interno delle comunità. Nella riflessione di David Hume e di Adam Smith, non è l'individuo astratto ad essere preso in considerazione, ma un soggetto immerso nella *common life* e attraversato dall'insieme di quelle relazioni nelle quali si sviluppa e si svolge la sua personalità. Nell'ottica di questi autori, tale contesto è possibile soltanto a partire da un'organizzazione sociale che non tenga distinte la sfera politica da quella economica. Un intreccio che è a sua volta giustificato sulla base di una concezione della natura umana che considera empiricamente falsa l'immagine dell'*homo oeconomicus*: nella prospettiva di Hume e Smith, gli

⁸ Si tratta ovviamente di una semplificazione eccessiva; per le diverse tesi in proposito si vedano i capitoli 2 e 3.

esseri umani non solo hanno una molteplicità di interessi che includono quelli altruistici, ma sono in grado di creare e rispettare regole mutualmente vincolanti per il perseguimento del bene comune. In questa luce, può essere pienamente giustificata una concezione dell'economia che non è intesa come uno spazio naturale capace di autoregolarsi ma che necessita a diversi livelli dell'intervento dello Stato⁹.

⁹ Questo lavoro è l'esito di una ricerca condotta nell'ambito del dottorato di ricerca in Scienze Politiche – *curriculum* Governo e Istituzioni – presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre. Voglio ringraziare il prof. Paolo Carnevale per aver creduto in questo progetto, per aver letto interamente le diverse stesure della tesi di dottorato, per i suoi preziosi suggerimenti e per avermi invitato a discutere alcuni materiali della tesi nell'ambito del Seminario Annuale dei dottorandi del Gruppo di Pisa. Ringrazio il prof. Stefano Maria Cicconetti per i suoi consigli, per il suo affetto e per le lunghe chiacchierate non solo sui temi di questo libro. Ringrazio inoltre il mio supervisore, prof. Massimo Siclari, che mi ha dato la possibilità di intraprendere questo percorso di ricerca, consentendomi di mettermi alla prova in un nuovo, anche se strettamente connesso, ambito di ricerca. Ringrazio inoltre la prof.ssa Michela Manetti e il prof. Gianpaolo Fontana per i loro utili consigli su alcune parti del testo. Un ringraziamento particolare lo devo infine al prof. Piergiorgio Donatelli che mi ha incoraggiato a scrivere questo libro e mi ha aiutato a migliorarlo in molte sue parti.

1.

I FONDAMENTI TEORICI DELL'UTILITÀ SOCIALE

SOMMARIO: 1. Il sintagma 'utilità sociale' nell'art. 41 Cost.: una clausola generale? – 2. L'illuminismo scozzese – 3. Il dibattito in Assemblea Costituente – 4. Interpretazione costituzionale e *voluntas* dei costituenti – 5. Clausole generali: un tentativo di classificazione – 6. L'utilità sociale come 'clausola generale in senso stretto' con alcuni tratti caratterizzanti – 7. Alla ricerca della nozione di utilità sociale – 8. Un apparente paradosso.

1. IL SINTAGMA 'UTILITÀ SOCIALE' NELL'ART. 41 COST.: UNA CLAUSOLA GENERALE?

Il perseguimento dell'interesse materiale dei singoli comporta, quale effetto indiretto, anche il soddisfacimento dell'interesse della collettività o per raggiungere quest'ultimo è necessario introdurre dei meccanismi correttivi al mercato? Un interrogativo che affonda le sue radici nella cultura filosofica europea del Settecento e che ha attraversato lo stesso dibattito che si svolse in Assemblea Costituente prima dell'approvazione definitiva dell'art. 41 Cost.

Nella Costituzione italiana tale questione si è tradotta nella formulazione di un articolo complesso, che riconosce l'iniziativa economica privata e prevede quale suo limite negativo l'utilità sociale nonché il potere del legislatore di intervenire a determinare programmi o prevedere controlli per indirizzare l'attività economica a 'fini sociali'¹. In particolare, secondo quanto dispone l'art. 41 Cost. l'iniziativa economica è libera (primo comma), ma non può svolgersi in contrasto con «l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (secondo comma). La legge determina i programmi

¹ Niro 2006, 858, sottolinea che la formula 'fini sociali' non può essere letta se non come espressiva della consapevolezza dell'incapacità del mercato di «autoregolarsi e di garantire l'ottimo sociale».

e i controlli opportuni perché l'attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (terzo comma).

I costituenti scelsero dunque di assoggettare l'iniziativa economica privata a una serie di limiti dai contorni variamente indeterminati, il più importante dei quali è sicuramente l'utilità sociale che, come è stato osservato, svolge un ruolo «pivotal» nello stesso edificio costituzionale rappresentando «il regolatore dei rapporti tra politica ed economia»².

La dottrina ha qualificato in vario modo tale sintagma per metterne in evidenza i tratti caratterizzanti. Secondo alcuni autori si tratterebbe di una «norma elastica», secondo altri di una clausola generale³, per altri ancora sarebbe preferibile definire l'utilità sociale come un «principio valvola» dell'ordinamento giuridico⁴ in grado di permetterne il costante adeguamento al mutare dei tempi, una sorta di «organo respiratorio»⁵, per usare un'immagine tratta dal corpo umano. Altri ancora hanno ricondotto tale espressione alla categoria dei concetti a vaghezza socialmente tipica (o da rinvio)⁶, vale a dire a concetti indeterminati, ma di un tipo particolare. La loro indeterminatezza, infatti, non sarebbe risolvibile al livello del linguaggio⁷. La diversità di formule è frutto di un dibattito molto ricco sulla natura dell'utilità sociale che ricalca quello che, più in generale, ha avuto a oggetto le clausole generali, la loro struttura, la loro funzione e la loro collocazione nell'ordinamento.

Prima di esaminare le caratteristiche dell'utilità sociale alla luce della dottrina sulle clausole generali è opportuno delineare lo sfondo culturale che permette di ricostruire l'orizzonte di senso di questo concetto. La sezione seguente sarà dedicata in particolare ad analizzare l'utilità sociale negli scritti di due figure centrali dell'illuminismo scozzese che ne illustrarono il significato anche nel quadro del complesso rapporto che intercorre fra mercato e politica. Questo contesto permetterà di spiegare la peculiare rilevanza che il sintagma 'utilità sociale' assunse nel dibattito costituente.

² Luciani 2011.

³ In questo senso Rodotà 1981, 192 ss.

⁴ Luciani 1983, 79 ss.

⁵ Polacco 1929, 60.

⁶ Così Luzzati 1990, 299.

⁷ Cfr. *ivi*, 302.

2. L'ILLUMINISMO SCOZZESE

In dottrina è stata prospettata la tesi che i costituenti avessero presente il dibattito sviluppatosi nel Settecento inglese in relazione ai principi della nascente economia politica⁸. Tale tesi può essere riproposta più in particolare rispetto all'utilità sociale⁹.

La fortuna di questa nozione nella storia del pensiero moderno e contemporaneo è dovuta soprattutto alla tradizione filosofica utilitarista e al suo fondatore Jeremy Bentham. È proprio il pensiero di Bentham che viene espressamente richiamato dall'on. Einaudi in sede di approvazione dell'art. 37 del progetto costituzionale (che sarebbe poi diventato l'art. 41 Cost.) e discusso dal successivo intervento

⁸ Si veda Luciani 2011, 7 ss.

⁹ Nella sua *Introduzione ai principi della morale e della legislazione* Bentham costruisce una teoria morale che si fonda su tre principi. In primo luogo, egli propone una concezione consequenzialista che identifica l'oggetto della deliberazione e della valutazione morali con le conseguenze delle azioni. In base a questa impostazione ciò che è in ultima analisi moralmente rilevante non sono né gli stati mentali interni dell'agente, cioè le sue motivazioni ad agire, né il fatto che i suoi comportamenti rispettino o meno certe regole deontologiche, ma sono invece gli stati di cose prodotti dalle sue azioni. In secondo luogo, Bentham propone una teoria del bene che definisce le conseguenze moralmente rilevanti nei termini del piacere e dell'assenza di dolore. Infine, la teoria benthamiana propone una concezione del giusto secondo la quale l'azione moralmente doverosa è quella che massimizza il piacere di tutte le persone coinvolte da quell'azione. La teoria del bene proposta da Bentham presupponeva la possibilità di calcolare e di confrontare gli esiti felicitifici connessi alle diverse linee di azione. A questo scopo aveva elaborato una sofisticata analisi del piacere nella quale la misurabilità della sensazione veniva ricondotta a diversi criteri (intensità, durata, certezza, vicinanza, fecondità e purezza). Nelle intenzioni del suo autore, l'utilitarismo non era semplicemente una teoria morale individuale, ma era anche una concezione che doveva ispirare l'attività del sovrano, in particolare, la sua visione del sistema penale e i modi di intervento pubblico nell'economia. Rispetto a questa seconda funzione, Bentham riprende in gran parte alcune delle idee del suo predecessore Adam Smith, secondo il quale – come vedremo nel resto di questo paragrafo – lo Stato doveva limitare la sua attività a pochi compiti essenziali: quali la difesa nazionale, l'amministrazione della giustizia, la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche e la tutela dell'iniziativa economica individuale. Sebbene la discussione di questi temi sia rilevante per gli scopi di questo capitolo, non esamineremo la posizione benthamiana, preferendo discutere quella di Adam Smith. Non soltanto Smith è stato il primo ad esaminare tali questioni, ma la sua presentazione espone in modo più chiaro la relazione fra questi temi e le nozioni di mercato e di utilità sociale.

dell'on. Foa¹⁰. In sede di discussione, Einaudi, in particolare, osserva che

i costituenti affrontano una difficoltà non nuova, costituita da quello che, in linguaggio abbreviato, si dice essere il ponte fra l'utilità di un individuo e quella di ogni altro individuo. Intorno ad essa si discute da almeno centocinquant'anni, dal giorno in cui, per primo, il filosofo inglese Bentham ha esposto i concetti di utilità individuale e di utilità sociale ed ha fondato tutto il suo sistema economico sui principî medesimi.¹¹

Einaudi proseguì il suo intervento sottolineando che

questo ponte non si è ancora trovato. Noi possiamo apprezzare quale sia l'utilità che ogni singolo individuo conferisce al fine che vuole conseguire, ad ogni cosa di cui si vuole appropriare, ma nessuno di noi è riuscito a sapere quale sia il significato che una collettività, anche di sole due persone, può dare all'utilità non dei singoli, ma dell'insieme dei due. Non è possibile fare la somma, né aritmetica, né algebrica, né organica, né di qualsiasi altra maniera, delle utilità di due individui realmente diversi. È questa una difficoltà intorno alla quale si sono travagliate generazioni di studiosi, di uomini di prim'ordine. Ma ancora essa persiste. È una delle tante difficoltà che esistono nello studio della scienza dell'economia politica.¹²

A queste affermazioni replica l'on. Foa che, sempre richiamando il dibattito inglese, osserva:

[...] il senatore Einaudi stesso ci ha insegnato che quella formula, che gli economisti inglesi esprimevano sinteticamente colla frase «no bridge», ha un valore puramente teorico. Queste disquisizioni teoriche, gli stessi economisti che le facevano, ammonivano di non farle sul piano pratico, perché qualunque legislatore, qualunque amministratore avesse voluto portare sul terreno pratico la formula del «no bridge» sarebbe rimasto paralizzato nella sua azione economica.¹³

La nozione di utilità ha una importanza cruciale anche nel pensiero di David Hume¹⁴. Nella *Ricerca sui principî della morale*¹⁵, Hume si riferisce a questo concetto utilizzando in modo sinonimico espressioni

¹⁰ Atti Assemblea Costituente, Assemblea plenaria, seduta del 9 maggio 1947, 3778.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*.

¹³ Atti Assemblea Costituente, Assemblea plenaria, seduta del 9 maggio 1947, 3782.

¹⁴ Rosen 2003, cap. 3; si veda anche Haakonssen 1981, cap. 1.

¹⁵ Hume 1751 (trad. it. Dal Pra 1957).

quali 'benefico per la società', 'interessi della società', 'bene comune'. Essa indica infatti un oggetto – che è identificato di volta in volta con un'istituzione, una norma, una pratica sociale o una qualità del carattere – che reca vantaggio alla società. Sebbene abbia primariamente un riferimento oggettivo, l'utilità è connessa alle esperienze piacevoli che gli esseri umani fanno degli oggetti utili. In questo senso derivato, il concetto in esame si riferisce alle preferenze che abbiamo verso le cose utili e all'approvazione imparziale che rivolgiamo verso tutto ciò che contribuisce a sostenerle.

Questo aspetto non è da sottovalutare. Come è stato osservato recentemente da Cohen Kaminitz, l'analisi dell'utilità proposta da Hume ne fa il precursore di quella dottrina economica, che ha preso piede recentemente nell'ambito degli studi sul benessere, che va sotto il nome di 'utilità procedurale'¹⁶. L'idea centrale di quest'orientamento è che gli agenti razionali tendono a esprimere valutazioni positive non strumentali non soltanto di quelle circostanze che attengono al loro reddito, o più in generale ad aspetti misurabili del loro benessere materiale, ma anche in relazione alla loro partecipazione a determinate istituzioni (caratterizzate da specifiche procedure di partecipazione o da particolari modalità di prendere decisioni redistributive sui beni), ai modi in cui sono trattati dalle altre persone nell'ambiente di lavoro (se ad esempio la loro dignità sia o meno rispettata), o più semplicemente al loro coinvolgimento in attività che sono oggetto dei loro interessi. Più in generale, questa prospettiva teorica sostiene che l'utilità non si misura soltanto a partire dagli esiti finali di una certa scelta individuale o collettiva, ma anche sulla base delle procedure o condizioni che portano a determinati esiti; procedure verso le quali gli agenti razionali possono avere una preferenza non strumentale.

Sviluppando ulteriormente la linea inaugurata da Kaminitz, si intende sostenere che l'elaborazione humeana mette a punto una concezione peculiare di utilità che non soltanto anticipa gli elementi qualificanti della 'utilità procedurale' contemporanea, ma costituisce anche il fondamento teorico della nozione di utilità sociale formulata dai costituenti nell'ambito della discussione sui rapporti economici. Hume affranca il significato di utilità da quello di benessere materiale, e ne estende l'uso per caratterizzare le regole, i diritti, le pratiche sociali e gli aspetti della personalità che sono indispensabili per preservare la nostra vita associata e che coinvolgono valori morali. In questo senso l'utilità è ciò che è funzionale alla costituzione e alla sopravvivenza della società.

¹⁶ Si veda Kaminitz 2019, 269 ss.

Questa estensione semantica è chiaramente presente nella riflessione sulla morale di Hume. Nella *Ricerca sui principi della morale*, a proposito delle regole di giustizia, Hume scrive:

Così le *regole dell'equità o giustizia* dipendono completamente dallo stato e dalla situazione particolari in cui gli uomini si trovano e debbono la loro origine ed esistenza a *quell'utilità che risulta alla società* dalla loro rigorosa e normale osservanza. Rovesciate, per qualche rispetto considerevole, la condizione dell'uomo: date luogo ad una estrema abbondanza o ad un'estrema scarsità di prodotti, ponete nel cuore dell'uomo una perfetta moderazione ed umanità o una rapacità e una malignità altrettanto perfette; avrete reso la giustizia completamente *inutile* e così ne avrete distrutto integralmente l'essenza e le avrete tolto ogni forza vincolante sull'umanità.¹⁷

Un argomento simile è sviluppato a proposito delle cosiddette virtù sociali:

Possiamo osservare che, nel fare le lodi di qualche *persona benefica* ed umana, v'è una circostanza sulla quale non si manca mai di insistere ampiamente, e cioè *la felicità e la soddisfazione che la società ricava dalle sue relazioni con quella persona e dai buoni uffici che essa le arreca* [...].

Se chiusa nell'ambito della vita privata, la sua sfera di attività è più ristretta, ma il suo influsso è sempre benigno e amabile. Se elevata alle più alte responsabilità, l'umanità e i posterì raccolgono il frutto delle sue fatiche.

Poiché questi motivi di lode non si manca mai di adoperarli, e con successo, quando vogliamo ispirare stima per qualcuno, non si può forse concludere su questa base che *la utilità che risulta dalle virtù sociali* forma, quanto meno, una *parte* del loro merito ed è una delle fonti di quella approvazione e di quella considerazione che così universalmente vengono loro tributate?¹⁸

Gli oggetti utili, quale sia la loro natura, sono funzionali a promuovere la felicità della società. Che cosa debba intendersi esattamente con quest'ultima nozione non è spiegato chiaramente in questo passaggio. Nei paragrafi successivi, Hume offre tuttavia una indicazione importante che permette di circoscrivere il suo significato. La felicità della società è promossa da quegli oggetti che promuovono i veri interessi dell'umanità. Dal momento che per Hume la natura umana è essenzialmente sociale, i suoi interessi permanenti riguardano tanto la promozione di quelle qualità umane che sono funzionali alla diffusione

¹⁷ Hume 1751 (trad. it. Dal Pra 1957), 35; corsivo mio.

¹⁸ Ivi, 19; corsivo mio.

di relazioni cooperative basate sulla fiducia reciproca, tanto di quelle regole artificiali che sono necessarie a contrastare quei fattori, quali ad esempio la parzialità umana e la naturale scarsità di beni, che tendono a disgregare la comunità politica. Qualità e regole che non sono immutabili, ma sono destinate a trasformarsi con il progressivo modificarsi delle condizioni generali di vita, con il progresso tecnologico, e soprattutto con l'allargamento della nostra esperienza condivisa.

In tutte le determinazioni della moralità, questa circostanza della *pubblica utilità* è sempre quella che si considera come principale; e dovunque sorga una controversia, sia in filosofia che nella vita di ogni giorno, riguardo ai confini del dovere, non si può in alcun modo risolvere la questione con sicurezza maggiore che accertandosi da quale parte stiano i *veri interessi dell'umanità*. Se si trova che prevale qualche falsa opinione, accolta in base alle apparenze, non appena una *maggiore esperienza ed un più sano ragionamento ci abbian fornito nozioni più esatte degli interessi umani*, noi ritraiamo il sentimento espresso al principio e riproportioniamo daccapo i confini del bene e del male morali.¹⁹

Dopo quello della ricchezza semantica del sintagma 'utilità sociale', il secondo aspetto dell'analisi di Hume che merita di essere esaminato riguarda la natura dell'approvazione che gli esseri umani rivolgono agli oggetti utili. Nella sezione V della *Ricerca sui principi della morale*, intitolata *Perché l'utilità piace*, Hume sostiene che l'utilità suscita l'approvazione morale degli esseri umani²⁰.

Il fatto che la caratteristica dell'*utilità*, in ogni caso, sia fonte di lode e di approvazione, sembra che sia una questione di fatto; del pari sembra che sia questione di fatto che costantemente ci si appella all'utilità in tutte le decisioni morali che riguardano il merito e il demerito delle azioni, che l'utilità è la *sola* fonte dell'alta considerazione che si ha per la giustizia, la fedeltà, l'onore [...]; che l'utilità è inseparabile da tutte le altre virtù sociali, dal senso di umanità, dalla generosità, dalla carità, dall'affidabilità, dall'indulgenza, dalla misericordia e dalla moderazione; in una parola, che l'utilità è il fondamento della parte principale della morale, che ha riferimento all'umanità ed ai nostri simili.²¹

¹⁹ Ivi, 21; corsivo mio.

²⁰ La tesi che l'utilità è un criterio fondamentale dell'approvazione morale rende Hume un autore chiaramente alternativo alle due prospettive etiche dominanti del Settecento. Da una parte il modello religioso rappresentato da Francis Hutcheson che metteva al centro della morale la benevolenza universale. Dall'altra i filosofi epicurei che consideravano l'amore di sé la fonte del valore morale. Hume discute criticamente entrambe le linee teoriche nella *Ricerca sui principi della morale*. Si veda, su questo punto, Harris 2015.

²¹ Hume 1751 (trad. it. Dal Pra 1957), 99; corsivo nell'originale.

La questione da esaminare riguarda la natura di questa approvazione. In particolare se essa sia riconducibile alle nostre passioni egoistiche o se invece abbia un'origine completamente differente. Per rispondere a questa domanda occorre leggere la sezione V della *Ricerca* sullo sfondo sia della appendice II di questa stessa opera, intitolata *L'amore di sé*, sia della parte II del libro II del *Trattato sulla natura umana*, che illustra il principio psicologico della simpatia umana.

Partiamo dal tema del rapporto fra interesse egoistico e motivazioni umane descritto nella appendice II della *Ricerca*. Anticipando le critiche che saranno mosse da John Elster²² alla teoria dell'*homo oeconomicus*, secondo la quale gli esseri umani sarebbero mossi unicamente dal desiderio di massimizzare il proprio vantaggio, Hume sostiene che siamo governati da una molteplicità di passioni, alcune delle quali – come ad esempio la gratitudine, la compassione, l'amore per la propria prole – sono completamente disinteressate.

La tenerezza verso la prole, in tutti gli esseri umani sensibili, riesce di solito da sola a controbilanciare i più forti moventi dell'amore di sé e non dipende in alcun modo da questa passione. A quale interesse può mirare una tenera madre, che perde la sua salute per le assidue cure che presta al figlio malato e poi langue e muore di dolore, quando il figlio, morendo, la libera dalla schiavitù di quelle cure? [...] E non desideriamo forse il benessere del nostro amico, anche se l'assenza o la morte ci dovessero impedire di prendervi parte in alcun modo?²³

Più in generale, contro il cosiddetto edonismo psicologico, che afferma che gli esseri umani agiscono spinti unicamente dalla ricerca del proprio piacere, Hume sostiene che le passioni, oltre ad avere una causa, hanno anche un proprio oggetto specifico, che costituisce un fine dell'azione umana. Non è dunque la ricerca del piacere a muovere la condotta, ma è la spinta a ottenere i beni interni alle passioni. Una volta raggiunti, questi suscitano generalmente piacere. Tuttavia questo piacere 'conseguente' è raggiungibile soltanto se l'oggetto intenzionale delle emozioni è ricercato per così dire per se stesso e non in quanto mezzo per la propria felicità. Gli oggetti delle passioni possono in alcuni casi essere connessi con desideri che ci spingono ad agire contro gli interessi altrui (e a volte contro i nostri stessi interessi), come nel caso del risentimento o della rabbia che ci portano a vendicare un danno, reale o apparente. Ma sono anche alla base delle nostre inclinazioni ad occuparci in modo disinteressato del benessere dei nostri simili, non-

²² Elster 2005.

²³ Hume 1751 (trad. it. Dal Pra 1957), 215.

ché della capacità di formare e sostenere forme di interazione sociale basate sulla fiducia.

È all'interno di questa indagine naturalistica della psicologia umana che va collocata la spiegazione humane dell'approvazione dell'utilità. Dopo aver mostrato, attraverso l'esame della nostra esperienza condivisa, che gli esseri umani approvano sia l'utilità di norme distanti nel tempo – dalle quali non possono aspettarsi alcun vantaggio personale – sia quella prodotta dai comportamenti dei 'nostri nemici', Hume conclude che la nostra preferenza per l'utilità non può essere ricondotta alle inclinazioni egoistiche.

Abbiamo trovato dei casi in cui l'interesse privato era separato da quello pubblico, nei quali anzi era contrario; eppure abbiamo potuto osservare che, nonostante questa disgiunzione di interessi, il sentimento morale continuava a sussistere. [...]

Costretti da questi casi, dobbiamo rinunciare alla teoria che rende ragione di tutti sentimenti morali facendo ricorso al principio dell'amor proprio. Dobbiamo adottare un atteggiamento di maggiore considerazione per il bene pubblico e ammettere che gli interessi della società non ci sono, anche se presi per sé stessi, del tutto indifferenti.²⁴

In contrasto con 'le teorie egoistiche' di Hobbes²⁵ e Mandeville²⁶ che formulano una spiegazione riduzionistica della fonte dell'approvazione morale dell'utilità, Hume propone un resoconto che fa leva sulla simpatia, un principio che dà conto della capacità di ricevere per comunicazione i sentimenti e le passioni dei propri simili. La simpatia è un meccanismo psicologico che è costituito da due fasi distinte e temporalmente continue²⁷. In primo luogo, acquisiamo l'idea della passione di un'altra persona attraverso un processo inferenziale che a partire dalle nostre percezioni delle azioni altrui giunge alle idee delle loro cause mentali. In secondo luogo, convertiamo l'idea della passione altrui nella passione vera e propria corrispondente, e la sentiamo come fosse nostra²⁸. Come molti commentatori hanno osservato, la simpatia implica differenti processi psicologici che sono più o meno consapevoli e più o meno immediati. La comunicazione può infatti operare come un tipo di contagio emotivo, come nel caso in cui «un uomo di buon carat-

²⁴ Ivi, 81 ss.

²⁵ In particolare, Hobbes 1658 (trad. it. Pacchi 1970), cap. X.

²⁶ Mandeville 1724 (trad. it. Magri 1987).

²⁷ Si veda, per tutti, Ainslie 2005 e sia consentito rinviare anche a Vaccari 2018, 195 ss.

²⁸ Si veda Hume 1739 (trad. it. Lecaldano, Mistretta 1971), 332 ss.

tere si trova subito in accordo con l'umore delle persone di cui sta in compagnia»²⁹. In questo caso l'inferenza ha luogo senza che il soggetto ne sia consapevole e l'idea della passione si converte nella passione vicaria corrispondente in modo immediato. In altre circostanze, il processo presuppone uno sforzo volontario e un esercizio attivo della ragione e dell'immaginazione. Ciò può accadere in quei casi in cui la persona con cui simpatizziamo, pur essendo distante fisicamente o temporalmente da noi, è simile nei gusti, nell'educazione o nello stile di vita.

Sullo sfondo di questa articolata teoria, che anticipa molti elementi delle conclusioni raggiunte dagli studi sperimentali più recenti sui neuroni specchio³⁰, Hume rende conto dell'approvazione imparziale delle regole e delle pratiche sociali che recano vantaggio alla società. Queste non sono approvate perché il soggetto riceve, sia pur indirettamente, un vantaggio personale dall'abitare in una società che è governata da quelle regole. Un tale resoconto non sarebbe infatti in grado di spiegare il fatto che i consociati non si limitano a desiderare che gli altri rispettino le regole utili, ma si impegnano anche a rispettarle loro stessi. La spiegazione proposta da Hume fa invece leva sulla capacità che gli esseri umani hanno di considerare una pratica sociale o un insieme di norme da 'punti di vista fermi e generali'. A partire da una prospettiva immaginativa imparziale, i consociati valutano le regole considerando soltanto gli effetti che esse hanno sul benessere generale. Grazie al principio di simpatia, i consociati sono in grado di fare propria questa felicità e di approvare le regole utili come fini in sé³¹.

Le ragioni per le quali l'utilità sociale è un concetto morale non dipendono quindi da una visione cinica che descrive gli esseri umani come mossi esclusivamente da passioni egoistiche, ma al contrario da una concezione naturalizzata del mondo e da una visione empiricamente fondata della psicologia che rivela la fondamentale socievolezza umana. Ciò che favorisce la realizzazione degli interessi umani a lungo termine, che consistono nella creazione di condizioni favorevoli affinché ciascuno sviluppi le proprie qualità individuali e partecipi attivamente alla vita sociale e politica del proprio Paese, nel rispetto delle istituzioni

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ Si veda, per tutti, Debes 2010, 219 ss.

³¹ Pur essendo il portato di una descrizione empirica del comportamento degli umani, la teoria di Hume può svolgere una importante funzione normativa: il fatto che gli esseri umani approvano in modo imparziale le regole che recano vantaggio alla società giustifica sia i principi educativi che infondono nei giovani il rispetto per quelle regole sia il nostro dovere di rispettarle, nei casi in cui non siamo inclini a farlo.

e delle leggi che la fondano, è approvato come socialmente utile. In questa ottica i contenuti morali sono appunto tali proprio in quanto riguardano il benessere degli esseri umani e su di essi, diversamente da ciò che avviene per altri ambiti del valore, è possibile raggiungere punti di convergenza stabili e imparziali fra tutti coloro che prendono parte al processo valutativo.

La dimensione condivisa del processo valutativo spiega inoltre perché l'utilità sociale non vada confusa con la quantità complessiva di benessere prodotto nella società e neppure come quella di una sua parte. Anche se Hume non aveva chiaramente affrontato il problema della distribuzione del benessere all'interno delle comunità, gli elementi che di volta in volta conducono all'utilità sociale sono quelli che permettono di migliorare le condizioni di vita di tutti e non soltanto di alcuni ceti o classi sociali.

Su questo sfondo si innesta il complicato rapporto che intercorre fra benessere individuale e benessere generale, cioè fra ciò che soddisfa gli interessi del singolo e ciò che promuove gli interessi della società. Nonostante la sua antropologia sociale, Hume rifiutava una visione ottimistica del collegamento fra interesse privato e interesse della collettività secondo la quale questo nesso è da considerarsi un fatto automatico e naturale. Per esaminare questo aspetto occorre nuovamente prendere le mosse dalla sua trattazione della giustizia, in modo particolare dall'insieme di regole che disciplinano l'acquisizione e il trasferimento della proprietà.

Come abbiamo osservato, il fondamento di queste regole risiede nella loro utilità: gli esseri umani approvano e riconoscono la dimensione normativa della giustizia perché le sue regole sono necessarie alla soddisfazione dei loro interessi a lungo termine. A partire da questa prospettiva, Hume riscrive la relazione fra interesse privato e interesse generale come il passaggio dalla soddisfazione degli interessi individuali immediati a quella degli interessi individuali a lungo termine³². Questo spostamento non è automatico né naturale, ma presuppone elementi artificiali quali la creazione di regole mutualmente vincolanti che riguardano la proprietà e il rispetto delle promesse che Hume pone alla base del vincolo politico³³. Senza di esse, i rapporti sociali e, in modo particolare, le interazioni economiche prive della disciplina legislativa, costituirebbero una minaccia costante per la stabilità e per la sopravvivenza della società.

³² Hume 1739 (trad. it. Lecaldano, Mistretta 1971), 520.

³³ Ivi, 512 ss.

L'utilità sociale rimane centrale nella riflessione settecentesca nell'opera di Adam Smith dove, oltre a svolgere un ruolo all'interno della teoria morale e della giustizia, è strettamente connessa alla sua concezione economica, in particolare al tema dell'intervento pubblico nel mercato³⁴. Per ciò che riguarda il primo aspetto, Smith riprende la lezione humeana, connettendo però l'utilità della giustizia non alla scarsità naturale dei beni primari quanto piuttosto alla necessità di contrastare le passioni antisociali. L'idea smithiana è che la giustizia è utile poiché in una società nella quale i diritti di proprietà sono rispettati saranno assicurate migliori condizioni di vita per tutti e la fioritura della vita sociale.

Oltre a questo tema humeano, Smith sviluppa nuove linee di ricerca che riguardano il significato dell'utilità sociale sia in rapporto alla distribuzione dei beni all'interno della società sia rispetto ai vincoli che lo Stato deve porre al mercato.

Il primo profilo, è esaminato in diversi contesti, il più importante dei quali riguarda la celebre immagine della mano invisibile, formulata dapprima nella *Teoria dei sentimenti morali* e successivamente nella *Ricchezza delle nazioni*. Come è noto, si tratta di una formula di non facile interpretazione che è stata per lungo tempo utilizzata per sostenere una lettura in senso liberista del pensiero economico di Smith e per mettere in luce il contrasto fra questa dottrina e la sua teoria dei sentimenti morali. Un esame esaustivo di tale dibattito va al di là degli scopi di questo lavoro, che riguarda più direttamente il significato di questa espressione in relazione al concetto di utilità sociale. Sotto questa luce, la dottrina della mano invisibile può essere riassunta schematicamente nell'idea che un sistema economico nel quale il livello di crescita della produzione è maggiore di quello dei rendimenti da capitale è utile poiché causa il miglioramento delle condizioni di vita di coloro che sono più svantaggiati. Per Smith, si tratta di una conseguenza non voluta poiché non è prodotta intenzionalmente dagli imprenditori, i cui comportamenti sono infatti causati dal desiderio di incrementare il proprio benessere materiale e di ricevere l'approvazione dei propri simili. La tesi di Smith è che il comportamento degli imprenditori è utile non perché massimizza la ricchezza complessiva della società a spese dell'aumento della disuguaglianza sociale, ma perché la incrementa migliorando le condizioni di coloro che sono più svantaggiati.

³⁴ Su questo tema si vedano, ad esempio, Macfie, Cropsey 1959 e Schneewind 1998.

(SEGUE)